

dei contributi dovuti all'I.N.P.D. e. D. P. per l'assistenza malattia a favore del personale dipendente, anche per la quota a carico del personale stesso.

Il Direttore Generale,

- visto il suesposto rapporto del Servizio Personale;
  - tenuto conto che dal 1935 l'Amministrazione si è assunta l'intero onere dell'assicurazione malattia a favore del personale dipendente, anche per la quota a carico di quest'ultimo;
  - considerato che la situazione del fondo previdenziale non consente di procedere, attraverso il fondo medesimo, alla copertura degli oneri inerenti all'assistenza in caso di malattia a favore dei titolari di rendita di quiescenza o di reversibilità,
- sottopone al preventivo esame del Comitato Permanente la proposta di autorizzare lo stanziamento,